

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 28 - numero 6096 di Martedì 09 giugno 2026**

# **Prevenzione incendi e porti: misure di protezione, allarmi e attrezzature**

*L'Inail presenta un Codice ILO dedicato alla salute e sicurezza nei porti. Focus sulle indicazioni per le misure di prevenzione incendi. Misure di protezione antincendio, sistemi di allarme e attrezzature antincendio.*

Roma, 9 Giu ? Con il documento " Salute e sicurezza nei porti. Codice Ilo di buone pratiche", realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), l' Inail presenta in italiano l'edizione riveduta del 2016 del **Codice ILO 2016 "Safety and Health in ports an Ilo code of practice"**. Un **codice di condotta** che "**non è uno strumento vincolante**" e "non è destinato a sostituire le leggi e i regolamenti nazionali o a pregiudicare i diritti dei lavoratori previsti dalle pubblicazioni dell'Ilo".

Il Codice ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ? che si sofferma su molti aspetti critici, in materia di salute e sicurezza, degli **ambienti portuali** - è stato progettato per "fornire una **guida pratica** ai governi, ai componenti dell'Ilo e a tutte le figure responsabili o coinvolte nella gestione, nel funzionamento, nella manutenzione e nello sviluppo dei porti". E si spera ? indica il documento Inail - che contribuisca "ad elevare l'attenzione sui problemi di sicurezza e salute nei porti di tutte le parti del mondo" e contribuisca alla salute, alla sicurezza e al benessere dei lavoratori portuali.

Tra i tantissimi temi trattati dal Codice, quello su cui ci soffermiamo riguarda la **prevenzione incendi**.

L'articolo affronta, con riferimento al contenuto del Codice ILO, i seguenti argomenti:

- Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: le misure di protezione
- Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: i sistemi di allarme
- Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: le attrezzature antincendio

Pubblicità

## **Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: le misure di protezione**

Nelle "*Disposizioni generali*" del capitolo 3 "**Infrastrutture, impianti e attrezzature portuali**" si parla, infatti, delle possibili **misure di prevenzione incendi** negli ambienti portuali.

Si sottolinea, innanzitutto, che "devono essere previste e adottate nei porti le misure di prevenzione antincendio **in conformità con le norme nazionali**". E queste misure devono consistere in:

- **misure di protezione antincendio;**
- **sistemi di allarme antincendio;**
- **attrezzature antincendio;**
- **mezzi di evacuazione in caso di incendio.**

Riguardo alle **misure di protezione antincendio** si indica che:

- "i principi della prevenzione antincendio all'interno dei porti non sono diversi da quelli che si applicano in altri settori industriali";
- "ogniquale volta possibile, gli edifici e le strutture dei porti devono essere costruiti con materiali non combustibili. Qualora ciò non sia fattibile, occorre scegliere strutture e materiali da costruzione che riducano la probabilità di incendi e ne limitino le eventuali conseguenze. I criteri di legge nazionali o locali stabiliscono generalmente degli standard per gli edifici o per le loro suddivisioni (compartimentazione), in modo particolare per quelli in cui sono conservate sostanze infiammabili o altre sostanze pericolose. In genere, le pareti tagliafuoco devono avere una resistenza al fuoco di almeno due ore";
- "i grandi edifici devono essere suddivisi in compartimentazioni resistenti al fuoco di superficie non superiore ai 9.000 m<sup>2</sup>";
- le pareti tagliafuoco di un edificio o di un compartimento non devono avere buchi o crepe. Tutte le porte necessarie in tali pareti devono essere ignifughe e a chiusura automatica. Gli spazi adibiti al passaggio dei servizi di emergenza devono essere protetti dal fuoco";
- "tutte le fonti di innesco devono essere rigorosamente controllate, in particolare in magazzini o in altri luoghi in cui è probabile la presenza di materiali infiammabili".

## Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: i sistemi di allarme

Sempre con riferimento al **Codice ILO di buone pratiche** che, ricordiamolo, non è uno strumento vincolante, veniamo a parlare di **sistemi di allarme antincendio** (3.1.4.3).

Si indica che in tutta l' area portuale "deve essere installato un efficace sistema di allarme antincendio" e tale sistema "può essere costituito da **punti di allarme antincendio a break glass o altro dispositivo**".

Inoltre:

- "se il sistema prevede l'uso di un dispositivo radio o telefonico, questo deve essere sempre in funzione";
- "si possono predisporre sistemi automatici che emettano allarmi sonori nelle aree interessate, allertino i vigili del fuoco e azionino, a seconda dei casi, dispositivi automatici di estinzione incendi".

Si segnala poi che, in caso di incendio in luoghi di lavoro di grandi dimensioni, "potrebbe non essere necessario allertare immediatamente tutte le persone presenti nell' area portuale, in tal caso può essere appropriato installare un sistema di allarme antincendio a più stadi che consenta di allertare aree diverse. Il sistema di allarme antincendio di qualsiasi edificio deve progettato per essere udibile in tutto lo stabile".

Inoltre, il sistema di allarme antincendio "deve essere mantenuto in condizioni pienamente operative in ogni momento, in particolare quando sono in corso lavori di manutenzione o ristrutturazione dei locali".

## Porti, Codice ILO e prevenzione incendi: le attrezzature antincendio

Ci soffermiamo, infine, sulle **attrezzature antincendio** (3.1.4.4).

A questo proposito si indica che "in tutte le aree portuali devono essere forniti mezzi adeguati a combattere gli incendi. Questi devono includere sia **estintori portatili** che **sistemi fissi con manichette e idranti**. L'ubicazione, il tipo e il numero delle attrezzature antincendio devono essere determinati nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e locali".

In particolare, riguardo agli estintori portatili, questi "devono essere posizionati in punti antincendio chiaramente contrassegnati. Tali zone devono essere identificate da segnaletica o con cartelli chiari e ben visibili. Questi devono essere visibili in ogni momento e mai oscurati da merci o impianti. Se necessario, la segnaletica deve essere innalzata in modo che possa essere notata sopra la eventuale merce immagazzinata".

Inoltre, i **presidi antincendio** "devono essere posizionati in modo tale che l'attrezzatura possa essere utilizzata rapidamente" e gli idranti nei magazzini o depositi "devono essere posizionati vicini alle porte". Si ricorda poi che "tutte le attrezzature e gli impianti antincendio devono essere sottoposti a verifica ad intervalli regolari".

La scelta di uno specifico **agente estinguente** ? continua il Codice ILO ? "è determinata dal tipo di incendio che è probabile che si verifichi e dalla natura dei materiali che potrebbero esserne coinvolti. L'uso di un agente estinguente inappropriato può essere estremamente pericoloso".

In particolare, gli **agenti estinguenti più comunemente usati** sono:

- acqua;
- schiuma;
- anidride carbonica;
- polveri.

Il Codice si sofferma sull'**acqua** che è "l'agente estinguente più comunemente utilizzato ed è adatta per l'uso sulla maggior parte degli incendi": "oltre a spegnerne la maggior parte, l'acqua raffredda anche l'area circostante riducendo così la possibilità che l'incendio si riavvii o si propaghi".

Altre indicazioni:

- "La presa d'acqua di una condotta fissa che prende acqua dal porto deve essere posizionata ad una altezza al di sotto del livello dell'acqua, indipendentemente dai vari stadi della marea.
- Gli idranti non devono essere distanti più di 80 m l'uno dall'altro. Dei **raccordi internazionali nave-terra** devono essere disponibili presso tutti gli ormeggi per consentire il collegamento tra le condotte antincendio principali e quelle della nave", ciò in conformità "con la risoluzione Imo A.470 (XII), e conformemente alle dimensioni stabilite dalla

norma II-2/19 della Convenzione internazionale dell'Imo per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), 1974.

- Le condotte d'acqua e le manichette devono essere protette contro le compressioni, impatti dovuti al traffico su ruote, caduta di merci e il gelo.
- L'acqua e le schiume a base d'acqua non devono mai essere utilizzate per combattere gli incendi che coinvolgono apparecchiature elettriche o sostanze chimiche che potrebbero reagire violentemente a contatto con l'acqua.
- La durata di conservazione di tutti i prodotti chimici utilizzati per la produzione delle schiume estinguenti deve essere determinata e le scorte rinnovate periodicamente".

Si segnala poi che gli **estintori portatili ad anidride carbonica** "non devono essere utilizzati in spazi confinati o non ventilati". E se viene installato "un impianto antincendio a saturazione, deve essere previsto un preallarme acustico che segnali l'attivazione del sistema antincendio di sversamento nello spazio protetto. Questo segnale deve essere distinguibile dagli altri allarmi di incendio e fornire il tempo sufficiente alle persone di evacuare l'ambiente prima dello sversamento".

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del Codice ILO che, oltre a presentare un'immagine esplicativa sul raccordo di terra per il collegamento internazionale nave-terra, riporta ulteriori informazioni sui **mezzi di evacuazione** in caso di incendio, ad esempio ricordando che tutti i porti "devono disporre di adeguate vie di fuga in tutta l' area portuale, in modo che in caso di incendio conducano a luoghi sicuri all'esterno degli edifici".

Tiziano Menduto

*Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:*

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, " Salute e sicurezza nei porti. Codice Ilo di buone pratiche", a cura di Diego De Merich, Giulia Forte, Mauro Pellicci e Alessandro Di Pietro (Inail, Dimeila), Aris Capra e Alessandro Fiocco (Cgil - Sportello Sicurezza ? Genova) - versione in lingua italiana dell'edizione inglese del Codice ILO 2016 "Safety and Health in ports an Ilo code of practice" - edizione 2025 (formato PDF, 8.59 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Codice ILO: salute e sicurezza nei porti".



Licenza Creative Commons

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)